CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 42366080

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 49978

Numero raccolta: 26579

Data stipula: 10/03/2022

Notaio: BENIAMINO GRIFFO

Codice fiscale: GRFBMN47D23C352Y

Natura:
CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO

Parti:
1-Persona Giuridica: CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 04490580653
2-Persona Giuridica: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - 02443880998

Annotazioni:
1-ANNOTAZIONI NON PRESENTI

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

CONTRATTO

Repubblica italiana

APPALTO INTEGRATO COMPLESSO AVENTE AD OGGETTO L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA PORTUALE INDUSTRIALE DI GENOVA SESTRI PONENTE (P.2879 FASE 2), PREVISTA DAL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI URGENTI PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL PORTO E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITÀ E PER IL COLLEGAMENTO INTERMODALE DELL'AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO CON LA CITTÀ DI GENOVA, NONCHÉ PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9-BIS DEL D.L. 28 SETTEMBRE 2018 N.109 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 (DECRETO GENOVA).

R.U.P. DOTT. ING. MARCO VACCARI

CUP: C31H20000060001 – CIG 8934474130

^^^^

L'anno duemilaventidue ed il giorno dieci marzo in Genova e nel mio Studio alla via XX Settembre civico dieci interno cinque, Avanti a me dr. Beniamino GRIFFO Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza assistenza dei testi per concorde rinunzia dei Comparenti aventi i requisiti di legge

Sono comparsi

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, rappresentata dal Dirigente dello Staff Programma Straordinario, Dott. Ing. Marco Vaccari, nato a Genova il 27 maggio 1974, C.F. VCCMRC74E27D969J, delegato a stipulare i contratti nell'interesse dell'Autorità in forza di decreto n. 723 del 16 maggio 2019, a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020, n. 601, che d'ora innanzi verrà denominata "Autorità", "Ente",

E

L'Operatore Economico Consorzio Stabile Grandi Lavori Soc. consortile a r.l., quale mandataria del RTI costituito come da atto notarile più sotto indicato, C.F./P.Iva 04490580653, con sede legale in Roma, in persona del Sig. Pellegrino Carfora, nato a Nola il 16 maggio 1978, Codice fiscale CRFPLG78E16F924R, in qualità di Procuratore Speciale giusta procura ricevuta dal Notaio Corrado Sabia di Salerno in data 7 marzo 2022 repertorio2356 registrata a Salerno il giorno 9 marzo 2022 al n. 7895 che si allega al presente atto sotto la lettera "A" – che d'ora innanzi verrà denominata a titolo esemplificativo "Impresa", "Operatore Economico", "**Appaltatore**" o "**Parte contraente**".

Detti Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

P R E M E S S O

CHE l'art. 1 del DL 28/09/2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2019 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito con modificazioni in Legge 16/11/2018, n. 130, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario ha previsto la nomina – tramite DPCM - di un Commissario straordinario per la ricostruzione;

CHE il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del citato Decreto Legge, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale;

CHE l'articolo 9-bis del DL n. 109/2018, introdotto in sede di conversione e modificato ex Legge 27/12/2019, n. 160, prevede che il Commissario Straordinario adotti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità, e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge;

CHE nel Programma Straordinario – adottato dal Commissario Straordinario, su proposta ASDP, con decreto n. 2 del 15/01/2019, aggiornato ai sensi del comma 1 bis dell'art. 9 bis del DL 109/2018 con decreto n. 1 del 28 febbraio 2020, e successivamente ulteriormente aggiornato con decreto n. 5 del

15/07/2021 - è incluso il progetto P. 2879-fase 2 relativo ai lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente;

CHE il progetto di fattibilità tecnico economico P. 2879 fase 2 (di seguito anche "PFTE") è stato redatto dall'RTI F&M Ingegneria S.p.A. in data 19/07/2021;

CHE il presente appalto, pertanto, è disciplinato dalla normativa derogatoria sopra indicata e dalle ulteriori previsioni contenute negli allegati al presente contratto;

CHE in data 27/09/2021, è stato emesso dal verificatore RTI Conteco Check S.r.l. il Rapporto di Verifica Finale (Prot. N° 28599.E del 27/09/2021), successivamente confermato con documento rif. n. 2021LT0952 del 20/12/2021;

CHE con nota prot. n. 31856 del 19/10/2021, il RUP ha validato il PFTE;

CHE sulla base di detto PFTE, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, l'Autorità esperiva procedura esplorativa nei modi e con le formalità previste nella lex specialis, nonché nella relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di detta procedura venivano individuati gli Operatori Economici con i quali condurre la negoziazione e, all'esito delle suddette negoziazioni, era individuato quale Aggiudicatario l'Operatore Economico RTI Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., con decreto Dirigenziale di ADSP n. 1452 del 28/12/2021, che si allega al presente atto – completo dei relativi allegati – onde formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

CHE con la presentazione della proposta tecnico economica e la successiva negoziazione, sulla base dei patti e delle condizioni come sopra approvate dall'Autorità e come riprodotte nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha riconosciuto la piena realizzabilità dell'opera a regola d'arte, al prezzo proposto e/o negoziato ed entro i tempi indicati, avendo verificato a tal fine, senza eccezioni e riserva alcuna, la completezza ed esaustività della documentazione della procedura esplorativa e della fase di negoziazione e della documentazione di progetto, assumendo altresì a proprio carico tutti gli oneri che si renderanno comunque necessari per la realizzazione dell'opera e l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte, anche ove non espressamente esplicitati;

CHE l'aggiudicazione dell'appalto è divenuta efficace in data 21/02/2022, come da verbale di attestazione dei requisiti, prot. n. 5638 di pari data;

CHE l'operatore Economico RTI Consorzio Stabile Grandi Lavori Soc. cons. a r.l. è formato dalle seguenti imprese: Consorzio Stabile Grandi Lavori Soc. cons. a r.l. quale mandataria, Consorzio Integra Società Cooperativa e Trevi S.p.A. quali mandanti (consorziate esecutrici Fincosit S.r.l., R.C.M.

Costruzioni S.r.l. e G.S. Edil Soc. Coop.) come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, Avv. Monica Achille notaio in San Bartolomeo in Galdo del 15/11/2021, Repertorio n. 392, raccolta n. 308 che si allega sotto la lettera "C";

CHE il progettista indicato è il R.T.P. formato da: Technital S.p.A., quale capogruppo, Proger S.p.A., Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S.A., S.J.S. Engineering S.r.l. e Duomi S.r.l. quali mandanti, come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, Dott. Lorenzo Celli notaio in Verona del 27/01/2022, Repertorio n. 2595, raccolta n. 1770;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito delle richieste di informazione antimafia per gli Operatori Economici: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l; Consorzio Integra Società Cooperativa; Fincosit S.r.l.; RCM Costruzioni S.r.l.; G.S. Edil Società Cooperativa; Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S.A.; Proger S.p.A.; Technital S.p.A.; S.J.S. Engineering S.r.l., effettuate attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, assunte a protocollo al n. 5647 del 21/02/2022, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva comunicazione negativa;

CHE ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico Duomi S.r.l. non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base informazione liberatoria prot. n. 30178 del 07/10/2021;

CHE ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico Trevi S.p.A. non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base all'iscrizione nella White List della Prefettura di Forlì Cesena, con scadenza 29/11/2022, come da estratto prot. n. 5650 del 21/02/2022;

CHE con Ordine di Servizio n. 1 del 21/01/2022, prot. n. 2063 di pari data sottoscritto dall'Appaltatore e che qui si intende espressamente richiamato, l'Autorità ha ordinato all'Appaltatore l'immediato avvio della progettazione esecutiva del progetto in epigrafe, procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente e/o totalmente allegati al presente Contratto, formano parte integrante e sostanziale dello stesso ed hanno valore vincolante per le Parti.

ARTICOLO 2.

NORME DELL'APPALTO

L'Appaltatore dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga, ad eseguire la progettazione e tutti i lavori oggetto del Contratto, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA"), agli elaborati del PFTE, alla proposta tecnica ed economica ed alla successiva negoziazione, così come approvata dall'Autorità e gli Ordini di Servizio nel frattempo emessi.

Il Contratto è regolato:

a) dal D.L. n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 e dai relativi provvedimenti attuativi, inclusi, a titolo esemplificativo, i Decreti del Commissario Straordinario n. 19 del 03/05/2019, n. 1 del 28/02/2020 e n. 5 del 15/07/2021;

b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche il "Codice" o "D.Lgs. n. 50/2016) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, incluso a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ove non diversamente previsto e ove non derogati dalla normativa di cui alla precedente lettera a) o dal presente Contratto e dagli atti a cui lo stesso afferisce;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente (e che comunque non possono incidere sulla procedura di affidamento) contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Qualora l'entrata in vigore di una norma eurounitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente

atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

L'Autorità provvederà, ove previsto dalla normativa applicabile, a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Autorità affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato complesso avente ad oggetto:

a) il servizio di progettazione definitiva e il servizio di progettazione esecutiva, accorpati come da Ordine di Servizio n. 1/2022 sopra citato;

b) l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente – fase 2" sotto l'osservanza piena e inderogabile del presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, particolari costruttivi contenuti e risultanti dai documenti facenti parte del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), dei quali l'Appaltatore riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, nonché dei seguenti documenti:

1. Avviso Esplorativo e suoi allegati;
2. Invito alla procedura e i suoi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Project Model;
3. Proposta tecnico-economica dell'Appaltatore, così come risultante dalla negoziazione effettuata ai sensi del Piano Procedurale ed approvata dall'Autorità con decreto n. 1452 del 28/12/2021;
4. Protocollo di Legalità.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara l'integrale accettazione dei documenti e degli elaborati sopra elencati, che si intendono qui riportati e trascritti per intero siccome parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati ma soltanto richiamati e conservati presso l'Autorità e dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di proposta tecnico-economica e della successiva negoziazione tra le parti, così come approvata dall'Autorità, nonché di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione delle prestazioni.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme e del contesto derogatorio sopra richiamato in premessa, nonché alla completa accettazione di

tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga affinché il progettista, RTP Technital S.p.A., Proger S.p.A., Ingegneria Especializada obra civil e industrial, Acciona Ingegneria, SJS Engineering S.r.l., Duomi S.r.l. - di seguito, per brevità, "Progettista" - proceda alla redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le parti si danno atto che con Ordine di Servizio n. 1 del 21/01/2022, qui espressamente richiamato, l'Autorità ha ordinato all'Appaltatore l'immediato avvio della Progettazione, procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Model, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini. Il corrispettivo per l'attività progettuale è pari alla somma dei corrispettivi contrattualmente previsti per ciascun livello progettuale.

In conseguenza dell'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, ogni riferimento al progetto definitivo contenuto nel CSA è da intendersi relativo al Progetto Esecutivo (complessivamente anche il "Progetto Esecutivo"), ove compatibile e fermo restando che in caso di discordanza, prevarrà l'interpretazione più conforme alla volontà delle parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dà atto del permanere delle condizioni che cconsentivano l'immediata esecuzione della Progettazione alla data di avvio della progettazione medesima di cui al ricitato Ordine di Servizio n. 1/2022.

Il Progetto Esecutivo come accorpato, e, più in generale, l'intervento nel suo complesso, dovranno rispondere ai requisiti ambientali prescritti, a mero titolo esemplificativo, dal seguente apparato normativo:

- Regolamento Edilizio Comunale;
- Norme ambientali del PUC e delle norme pianificatorie applicabili;
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/11/2017 e ss.mm.ii.; i CAM pertinenti al progetto in esame sono in particolare quelli relativi a "EDILIZIA - Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione".

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Parte II, Titolo II, Capo I Sezioni III e IV di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Il Progetto Esecutivo dovrà risultare dallo sviluppo del PFTE, come eventualmente integrato all'esito delle istruttorie avviate presso gli enti competenti, nel rispetto della proposta tecnico-economica

approvata dall'Autorità e dovranno, in particolare, recepire integralmente e senza maggiori oneri a carico dell'Autorità tutti i contenuti e i vincoli richiamati nel Capitolato Speciale e nei suoi Allegati, nonché tutte le indicazioni/richieste di integrazioni e/o prescrizioni che potranno eventualmente essere formulate da parte degli Enti e, in generale, dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure autorizzative che saranno ritenute necessarie (a titolo esemplificativo: VIA, autorizzazione paesaggistica, monumentale, sismica, cementi armati, idraulica).

In particolare, la Progettazione, come sopra accorpata, dovrà comprendere tutte le fasi e gli elaborati progettuali volti al conseguimento delle autorizzazioni e/o pareri e/o nulla osta e ogni occorrente determinazione, in sede, a titolo di esempio, di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di istruttoria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di Verifica preliminare dell'Interesse Archeologico, di Conferenza di Servizi e di Verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Le suddette eventuali, conseguenti, implementazioni/modifiche della Progettazione che si rendessero necessarie non potranno comportare alcuna variazione dell'importo contrattuale, né daranno diritto a richieste di indennizzi, rimborsi spese o maggiori tempi contrattuali.

L'Autorità si riserva il diritto di non accettare il progetto, ancorché lo stesso abbia ottenuto parere positivo nel processo di approvazione e di verifica; in tal caso l'Autorità potrà esercitare il diritto di recesso dal presente Contratto.

Qualora il Progetto Esecutivo risultasse, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, non meritevole di approvazione, si provvederà a dichiarare la risoluzione ai sensi del Contratto, provvedendo all'incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto dell'Autorità di pretendere dall'Appaltatore il risarcimento di ogni ulteriore danno, diretto o indiretto, conseguente a tale inadempimento. In alternativa, qualora le carenze progettuali risultassero, a giudizio dell'Autorità, sanabili, essa potrà invitare l'Appaltatore ad effettuare tutti i necessari adeguamenti, approfondimenti e integrazioni al progetto consegnato, secondo le indicazioni che essa provvederà a fornirgli e provvedendo a fissare un termine massimo per la presentazione dei documenti così modificati e/o integrati.

Nel caso in cui, in corso d'opera, vengano riscontrati errori od omissioni nel Progetto Esecutivo l'Autorità, fatto salvo il diritto di pretendere dall'Appaltatore il risarcimento di ogni danno, diretto o indiretto derivante da tali errori od omissioni, avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore di provvedere tempestivamente ad apportare tutte le necessarie correzioni e/o integrazioni al progetto, ai fini di rendere possibile la sua approvazione, senza addebito di ulteriore costo all'Autorità, neppure a titolo di rimborso spese, oltre al corrispettivo previsto a contratto.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Progettazione dovrà tenere conto dell'ambiente circostante e dovrà essere mirata al contenimento delle interferenze, di ogni tipo, che il cantiere potrà esercitare sull'ambiente medesimo e dovrà valutare tutti gli aspetti legati alla cantierizzazione; tutti gli apprestamenti, forniture, lavorazioni volte a ridurre l'impatto del cantiere sull'ambiente circostante sono compresi nell'appalto e, pertanto, sono stabiliti a cura e spesa dell'Appaltatore, che non potrà vantare titolo alcuno al riconoscimento di ulteriori compensi oltre a quanto contrattualmente stabilito.

Tutte le fasi conoscitive e le indagini sono a cura e spese dell'Appaltatore e devono essere concordate ed autorizzate dall'Autorità, nonché da eventuali altri Enti a ciò competenti e dovranno essere compiutamente "tracciate".

È obbligo dell'Appaltatore presentare un dettagliato piano delle indagini da sottoporre all'approvazione dell'Autorità e, laddove necessario, di altri Enti competenti.

Sono, in particolare, a cura e spese dell'Appaltatore la progettazione e la realizzazione delle opere civili da eseguire a margine dello spostamento / bypass di tutti i sottoservizi interferiti, la progettazione e la realizzazione di tutti gli spostamenti / variazioni / bypass dei sottoservizi medesimi, nonché la risoluzione di tutte le interferenze, sia sotto il profilo progettuale che dell'esecuzione dei lavori e delle opere a ciò necessari, ove occorrendo anche tramite la messa a disposizione a favore dei soggetti gestori delle somme necessarie.

L'Appaltatore è dunque tenuto a individuare e contattare tutti gli Enti gestori a tal fine competenti e ad eseguire i tracciamenti di tutti i sottoservizi interferiti. A margine dei tracciamenti l'Appaltatore dovrà, quindi, procedere all'esecuzione dei sondaggi preventivi volti alla corretta ed effettiva validazione dei sottoservizi. Resta a carico dell'Appaltatore, infatti, anche il corretto posizionamento dei sottoservizi la cui erronea posizione non potrà dare luogo ad ulteriori oneri a carico dell'Autorità rispetto a quanto già previsto in appalto. L'Appaltatore è altresì responsabile della gestione delle tempistiche degli Enti competenti, con i quali dovranno essere concordati i tempi dei tracciamenti, delle indagini preliminari al progetto e dei successivi interventi di spostamento.

Il cronoprogramma generale delle fasi di realizzazione dei lavori è allegato al PFTE e sarà aggiornato in sede di Progetto Esecutivo nei limiti del tempo complessivo previsto per la realizzazione dell'intero intervento e come definito a seguito della proposta tecnico economica approvata dall'Autorità.

Sono altresì compresi, se recepiti dall'Autorità, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nel Progetto Esecutivo presentato dall'appaltatore ed approvato dall'Autorità, senza determinare ulteriori oneri a carico di quest'ultima.

Il Progetto Esecutivo, come risultante dall'accorpamento dei livelli di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, dovrà essere sviluppata per stralci, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, indicativamente corrispondenti alle singole opere individuate nel PFTE.

Per ciascuno stralcio il Progettista dovrà sviluppare il Progetto Esecutivo, come risultante dall'accorpamento, in fasi successive, secondo due livelli di approfondimento crescente. La prima fase comprenderà l'individuazione e l'elaborazione dei criteri e delle scelte di progetto, dei dimensionamenti e dei disegni delle principali sezioni tipiche; la seconda fase comprenderà tutti i documenti necessari al completamento del Progetto Esecutivo.

I documenti ed elaborati del Progetto Esecutivo saranno sottoposti a verifica preventiva da parte del soggetto incaricato del servizio di PMC e saranno quindi sottoposti alla verifica ai fini della validazione da parte di soggetto terzo su incarico dell'Autorità, prima della sua approvazione; il tutto nella prospettiva di esecuzione da parte dei progettisti e dei verificatori di attività "in parallelo".

Entro i termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dal documento denominato "Project Model", entrambi resi disponibili nella procedura di affidamento dell'Appalto, il Progettista dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità il Programma di dettaglio della progettazione e l'elenco dei documenti che compongono il Progetto Esecutivo, articolato secondo le suddette due fasi di approfondimento.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che l'Appaltatore assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro 338.665.867,82 (trecentotrentottomilioniseicentosessantacinquemilaottocentosessantasette/82), inclusi euro 10.639.869,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso; euro 3.115.000,00 di costi per la sicurezza aziendale ed euro 42.950.000,00 di costi per la manodopera, così suddivisi:

- euro 10.603.240,32 per le attività di Progettazione, finalizzate alla redazione e sviluppo del Progetto Esecutivo, come risultante dall'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre a contributo previdenziale Inarcassa e IVA di legge, ove applicabile.

  Tale importo sarà corrisposto dall'Autorità direttamente al Progettista, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 59 comma 1 quater del D.lgs. 50/2016, secondo quanto indicato all'art. 52 e ss. del Capitolato Speciale, in due soluzioni pari al 50% dell'importo di riferimento, dedotte percentualmente le anticipazioni e previa approvazione da parte dell'Autorità della

prima fase del Progetto Esecutivo - come definita al precedente art. 3 - e dell'approvazione del Progetto Esecutivo, come sopra accorpato, da parte della Stazione Appaltante, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

- euro 328.062.627,50 oltre IVA ove applicabile, per i lavori, comprensivi di ogni onere e costo (di cui euro 10.639.869,00 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta). Detto importo sarà corrisposto dall'Autorità, secondo quanto indicato agli artt. 52 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto, con contabilizzazione, su base mensile, pari ad un importo minimo di 5 milioni di euro, dedotte percentualmente le anticipazioni, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e fatti salvi gli importi risultanti nell'ultima rata di Stato di Avanzamento Lavori e del Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della Progettazione e, successivamente, nella stessa misura, sul corrispettivo per i lavori, secondo le modalità indicate all'art. 52 del Capitolato Speciale (ferma restando la predetta percentuale massima), in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive prestazioni.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

In caso di consegna per stralci di prestazioni, l'anticipazione verrà corrisposta in proporzione al valore delle prestazioni a stralcio oggetto di consegna.

L'anticipazione verrà erogata dall'Autorità solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma, rispettivamente, della progettazione e dei lavori. L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della progettazione e dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione della progettazione o dei lavori non dovesse procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lettera ddddd) del Codice, (intendendosi a corpo i lavori e il servizio di progettazione, complessivamente definite anche le "prestazioni contrattuali"), per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, anche qualora l'importo dei lavori dovesse aumentare rispetto alla stima contenuta negli elaborati di progetto, senza

che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni appaltate, in quanto detto importo comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa occorrente per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali e di ogni opera comunque da intendersi inclusa per l'esecuzione secondo le più elevate regole dell'arte e la normativa applicabile.

A titolo esemplificativo, il corrispettivo a corpo, onnicomprensivo e accettato senza eccezioni, riserve o condizioni, comprende e remunera:

- tutti gli oneri previsti nel Contratto, nei relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché nella proposta tecnico economica, approvata dall'Autorità, nonché tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare le prestazioni contrattuali ultimate a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dall'Autorità, e le disposizioni impartite, a titolo esemplificativo, dal Direttore dei Lavori, dal RUP, dal Collaudatore o da Enti terzi;
- l'esecuzione di tutte le indagini conoscitive, geotecniche e strutturali, volte alla definizione di un quadro conoscitivo minimo LC3, laddove si interviene su una struttura esistente;
- tutte le spese ed oneri cui l'Appaltatore andrà incontro per l'esecuzione delle prestazioni (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: modifiche, integrazioni o adeguamenti progettuali conseguenti ai procedimenti già avviati o, comunque, ancora da avviare e/o conclusi alla data di inizio, anche parziale, delle prestazioni contrattuali – ivi inclusi i procedimenti di Conferenza di Servizi, di Valutazione di Impatto Ambientale - costi per la riemissione di elaborati progettuali già redatti a qualsivoglia titolo, aumento dei costi dei materiali e della mano d'opera, maggiori oneri e costi derivanti da cause geologiche, idriche e simili, disponibilità delle discariche per lo smaltimento dei materiali di risulta e relativi oneri di smaltimento, oneri per la sicurezza, provviste, manodopera, mezzi d'opera, oneri per l'osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nella normativa applicabile, nonché quanto altro occorrente per fornire le prestazioni interamente e perfettamente compiute);
- ogni costo e onere cui l'Appaltatore andrà incontro a seguito dell'acquisizione del parere ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale e degli obblighi da questo scaturenti per le successive fasi di progettazione e realizzazione;
- ogni costo e onere derivante dall'esecuzione degli impegni previsti dal Protocollo di legalità e di ogni eventuale suo aggiornamento;

- ogni maggiore onere e costo derivante dall'adeguamento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 75/2021, reso nell'adunanza del 1° dicembre 2021;
- ogni indennizzo e/o equo compenso conseguente alle difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche, idrogeologiche e geo idrologico, ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art.1664, 2° comma, del C.C.;
- i diritti di proprietà industriale;
- i costi relativi al personale, alle forniture, alle attrezzature e mezzi d'opera, affitti, noleggi, prestazioni, acquisti dei materiali di competenza dell'Appaltatore, compresi quelli di consumo, spese per viaggi e trasferte, spese generali, assicurazioni ed utili aziendali;
- ogni maggiore costo ed onere derivante dalla sopravvenuta possibilità di migliorare l'opera con l'utilizzazione di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione dell'opera;
- ogni onere conseguente alle prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, prot. n. 13/12/2021.0039049 (in particolare, l'assistenza archeologica non continuativa alle operazioni di dragaggio dei fondali marini, previste fino a 11m slmm.);
- ogni onere conseguente alla bonifica bellica, comprensivo di tutte le attività ed indagini necessarie ad adempiere alle prescrizioni degli enti competenti;
- ogni onere conseguente allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dell'estensione a nord della via di corsa di ponente (vertici V1-V2, lunghezza 125,95, rif.to doc. 2879-F2_GEN-Dp103_B), ivi comprese le eventuali relative interferenze;
- ogni onere conseguente alla Progettazione dell'estensione di due tubazioni DN1000 relative a reti di scarico esistenti, da interrare dal punto di intercettazione fino al corpo idrico ricettore;
- tutti gli oneri per la progettazione e la realizzazione dello spostamento / bypass / variazione dei sottoservizi interferiti, nonché delle opere civili propedeutiche e/o comunque necessarie al fine dei succitati spostamenti / variazioni / bypass – oneri come sopra meglio definiti;
- ogni onere, anche se non espressamente indicato, inclusa ogni alea inerente all'esecuzione delle prestazioni che, pertanto, resta esclusivamente a carico dell'Appaltatore, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Contratto e dal CSA.

Ai fini di quanto precede l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dell'avvenuta conclusione alla data di stipula del Contratto dei procedimenti amministrativi, avviati con riferimento al PFTE, di

Valutazione di Impatto Ambientale, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura n. 44 del 20/01/2022 e di Conferenza di Servizi, con decreto del Presidente dell'Autorità n. 91 del 24/02/2022 e che tale circostanza, così come i relativi atti e provvedimenti, non sono ostativi ai fini dell'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni contrattuali, né costituiscono presupposto per il riconoscimento di maggiori oneri, compensi, spese o indennizzi.

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare, senza eccezioni o riserve o condizioni alcuna, e senza maggiori oneri per l'Autorità, l'esclusione tra le aree di cantiere indicate nel PFTE di quella destinata al campo base e, pertanto, si impegna a trovare soluzioni alternative, anche utilizzando le aree già in disponibilità, ovvero, nel caso, valutando l'ipotesi di utilizzare la banchina EST (area logistica n. 1) originariamente indicata come disponibile dal PFTE e rinunciata in sede di offerta migliorativa.

Tutte le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e dovranno riportare gli elementi identificativi dell'appalto. Le fatture dovranno essere intestate a: "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale", Via Della Mercanzia 2, 16124 Genova, c.f./piva 02443880998.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al Codice Univoco Ufficio H4663B.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, 1° comma, D.P.R. 633/1972.

Il pagamento avverrà previo accertamento del riscontro della regolarità del lavoro svolto e dell'acquisizione della regolarità contributiva (DURC) previdenziale dell'Operatore Economico nonché di ogni altro documento, previsto dalla normativa vigente, attestante il rispetto da parte dei datori di lavoro delle disposizioni in materia di regolarità salariale, contributiva, assicurativa e previdenziale.

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Autorità può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del Contratto, fino a che non siano state le suddette inadempienze risolte. La contestazione di inadempienze del Contratto non legittima, in ogni caso, l'Appaltatore a sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione del Contratto.

Il Certificato di pagamento della rata di saldo del Conto Finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato ai sensi dell'art. 75 del Capitolato Speciale ed all'esito dell'emissione del certificato di collaudo.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del Codice l'Autorità provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 5

TERMINI DI ESECUZIONE – **CONSEGNA D'URGENZA** – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Il tempo utile per l'esecuzione della Progettazione, come sopra accorpata, è fissato in 330 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione a mezzo PEC dell'Ordine di Servizio N°1 del 21-01-2022.

L'Appaltatore dovrà recepire e inserire nel progetto le osservazioni emerse dalla verifica ai fini della validazione ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 dei differenti livelli progettuali entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC all'Appaltatore delle suddette osservazioni.

L'avvio delle prestazioni, inclusa la progettazione, potrà intervenire anche tramite consegne parziali o in ogni caso secondo modalità tali da poter consentire la più celere realizzazione dell'appalto, in applicazione del principio di "parallelizzazione" (fast tracking) delle prestazioni appaltate, senza che ciò dia luogo a maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 1415 giorni naturali consecutivi, come risultanti all'esito della procedura di gara, decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, anche parziale, dei lavori.

Nella valutazione del tempo contrattuale sono stati considerati l'andamento stagionale sfavorevole e le condizioni sanitarie emergenziali conseguenti alla pandemia COVID-19.

Fermo restando quanto specificamente dettagliato nel presente Contratto e nel Capitolato, in caso di consegne parziali delle prestazioni l'Appaltatore definirà un programma operativo delle attività e dei lavori oggetto di progressiva consegna, allo scopo, condiviso tra le Parti, di rispettare il termine finale di ultimazione lavori; l'Autorità potrà valutare, su motivata istanza dell'Appaltatore, i presupposti per la concessione di una proroga dei tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna ad incrementare la produzione di cantiere, qualora richiesto dall'Autorità e nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, anche intermedi, di realizzazione del cronoprogramma, anche con l'obbligo di introduzione di doppi o tripli turni o lavorazioni in giornate festive e prefestive, senza riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività e le prestazioni oggetto del Contratto assumendosi ogni responsabilità, anche verso terzi, per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali e manlevando e

tenendo indenne l'Autorità e suoi danti/aventi causa da qualsivoglia pretesa e/o danno diretto o indiretto ad essi conseguenti.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni contrattuali e della loro ripresa all'esito di una sospensione né motivo di mancata e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di loro ritardata ultimazione, a titolo esemplificativo:

a) la mancata o la ritardata consegna della progettazione all'Autorità, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella Progettazione.

b) la necessità di rilievi, indagini (incluse le indagini geotecniche), sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, dovendosi ritenere già inclusi nell'oggetto e nel corrispettivo del Contratto, ivi comprese le attività ordinate dall'Autorità o da Enti terzi anche in relazione ad una non corretta precedente attività dell'Appaltatore;

c) l'esecuzione di attività in recepimento delle osservazioni/richieste del Verificatore o, più in generale, degli ausiliari dell'Autorità.

d) il ritardo colpevole nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento delle utenze (esempio energia elettrica e acqua) o nel reperimento di aree di cantiere;

e) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

f) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, e, più in generale, gli accertamenti che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per dare i lavori eseguiti a regola d'arte;

g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove ulteriori sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto;

i) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subaffidatari ed i relativi dipendenti;

l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

L'Autorità si riserva la facoltà di dare avvio alle prestazioni in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016.

L'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera o del lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, anche solo di tratti degli impianti interessati, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art.230, D.P.R. n. 207/2010.

L'eventuale presa in consegna anticipata dei lavori, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dei Lavori stessi.

ARTICOLO 6.

PENALI

In caso di mancato rispetto del termine di avvio del servizio di progettazione e/o del termine finale per la consegna del Progetto Esecutivo, come accorpato, previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati, per ogni giorno naturale di ritardo, decorrente dal termine ultimo per la consegna della stessa completa di tutti gli elaborati riveduti e corretti, ed anche qualora le integrazioni e le modifiche apportate allo stesso risultassero non meritevoli di approvazione, è applicata la penale nella misura pari allo 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna da parte dei Progettisti delle eventuali integrazioni richieste durante la fase di verifica ai fini della validazione, necessarie per ottenere la positiva verifica preventiva della progettazione, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.5 per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione.

E' fatto salvo il diritto dell'Autorità di dichiarare risolto il rapporto contrattuale, provvedendo all'incameramento della cauzione, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno, diretto o indiretto, conseguente a tale inadempimento.

In caso di ritardo nell'avvio o nell'esecuzione dei lavori rispetto sia ai termini contrattuali, sia ai tempi fissati per l'avvio o l'esecuzione di specifiche lavorazioni richieste, anche in urgenza, dall'Appaltatore tramite i suoi ausiliari (quali a titolo di esempio la Direzione dei Lavori), sia ai termini intermedi stabiliti nelle milestone del programma di esecuzione delle attività, all'Appaltatore verrà applicata una penale pecuniaria nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora le penali sopra richiamate raggiungano il 10% dell'ammontare netto contrattuale complessivo ovvero nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento, il Responsabile Unico del Procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), fatto salvo quanto previsto al comma 9 del citato articolo, con diritto dell'Autorità all'incameramento della cauzione ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno, diretto o indiretto, conseguente a tale inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Autorità, previa segnalazione del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In caso di ritardi su singole milestone la penale potrà essere trattenuta dall'Autorità sul primo S.A.L. successivo alla contestazione del ritardo.

La penale in caso di ritardo è regolamentata dagli articoli 25 e 35 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 7
PENALI RISARCITORIE

Nel caso di mancata osservanza agli obblighi previsti dal Contratto si applicheranno le seguenti penali, fatti salvi il diritto al risarcimento del maggior danno ed alla risoluzione del Contratto:

1) Mancata ottemperanza in merito alla composizione di ogni squadra rispetto alle qualifiche offerte dall'Appaltatore: Euro/giorno 200,00 per ogni livello di qualifica in difetto (Esempio: squadra come da requisito minimo effettivamente in cantiere: un operario qualificato e un operaio comune; squadra offerta: due operai quarto livello. Calcolo penale: differenza livello tra operaio quarto livello e operaio qualificato: 2 livelli + tra operaio di quarto livello e operaio comune: 3 livelli. Quindi, totale livelli disattesi: 2 livelli + 3 livelli = 5 livelli. Importo penale: 5 livelli x 200,00 euro/giorno a livello = 1000 euro/giorno);

2) Mancata ottemperanza rispetto alle squadre aggiuntive offerte: per ogni squadra richiesta: 120,00 euro/giorno;

3) Mancata ottemperanza rispetto agli obblighi delle Linee Guida in materia di comunicazione di progetto: euro 1.000,00 per ciascuna violazione;

4) Mancata ottemperanza rispetto agli obblighi del documento "Project Model": euro 1000,00 per ciascuna violazione;

5) Ogni inadempimento al Protocollo di Legalità secondo le previsioni da esso richiamate, ove non oggetto di specifiche sanzioni ai sensi del medesimo Protocollo: euro 500,00 per ciascuna violazione

A garanzia e copertura delle suindicate penali risarcitorie l'Appaltatore si obbliga a prestare, prima dell'inizio dei lavori, una fideiussione dell'importo di euro 1.000.000,00 sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

ARTICOLO 8

CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONI – PROROGHE

La consegna dei lavori verrà effettuata come prescritto all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le Parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'Appaltatore, anche se già eseguite a cura dell'Autorità.

Quanto ai lavori, in sede di verbale di consegna, anche parziale, redatto in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, saranno riportate indicazioni con specifico, ancorché esemplificativo, riferimento:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

d) alle condizioni e alle circostanze speciali locali riconosciute e alle operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

e) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

f) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Si specifica, tuttavia, che in considerazione della natura dell'appalto e della contiguità ad altri interventi rientranti nel Programma Straordinario, le lavorazioni dovranno essere eseguite nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori e secondo le direttive del Direttore dei Lavori, nel rispetto del principio di "fasizzazione" e "parallelizzazione" delle lavorazioni. L'Autorità si riserva la facoltà ed il diritto di consegnare i lavori per parti (su "sub aree") e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale, senza che ciò dia diritto al riconoscimento all'Appaltatore di maggiori oneri o spese o danni e indennizzi a qualsivoglia titolo.

Le eventuali proroghe/sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto rispettivamente all'art. 40, 41, 42, nonché dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 10 D.M. n. 49/2018 e dal D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), ove non espressamente derogati.

ARTICOLO 9
OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato all'art. 3 del presente Contratto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tema di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Detto obbligo sussiste anche se detto contratto e/o accordi siano scaduti, fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori comunque presenti in cantiere tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i lavoratori dalla vigente normativa, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ivi comprese le norme regolamentari e le ordinanze emesse dalle competenti Autorità in materia.

Nel rapporto intercorrente con l'Autorità Portuale, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con gli eventuali terzi affidatari dei lavori oggetto del Contratto, nonché con il/i subappaltatore/i dell'osservanza delle norme richiamate nei due commi che precedono da parte dei terzi affidatari e dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Autorità Portuale resta estranea ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di personale da parte dell'Appaltatore che rimane obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire il personale che non risultasse di gradimento dell'Autorità Portuale.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tutti gli operai che devono essere provvisti di idonea documentazione identificativa ai sensi di legge che deve, a richiesta dell'Autorità Portuale, essere esibita a quest'ultima.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione degli oneri retributivi, previdenziali, fiscali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie dovuti ai propri dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità in relazione a pretese avanzate dai dipendenti dei suoi subappaltatori e/o subfornitori nel caso di mancata o parziale corresponsione degli oneri retributivi, previdenziali, fiscali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra natura o specie dovuti ai dipendenti dei subappaltatori stessi.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Committente i casi di malattie professionali denunciate durante lo svolgimento dei lavori.

In caso di infortuni mortali o gravi (primo certificato medico con prognosi superiore a 30 giorni) e di incidenti di particolare entità, l'Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il Committente e trasmettergli, entro 24 (ventiquattro) ore, una prima segnalazione sulle cause, le circostanze di tali eventi e le azioni intraprese.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'infortunio, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente una relazione contenente la dettagliata descrizione dell'evento e le azioni correttive adottate.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo nazionale e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai fini della normativa in materia di contratti di lavoro, al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. 50/2016.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del contratto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari / subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'Appaltatore si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al presente articolo. In ogni caso, l'Appaltatore dichiara di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

L'Autorità dà atto che tutte le imprese facenti parte del RTI costituito hanno adottato un codice etico (il "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (il "Modello"); l'Appaltatore, in caso di costituzione di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori, si impegna sin d'ora ad adottare un proprio Codice Etico ed un proprio Modello, impegnandosi al puntuale risetto degli stessi.

Oltre agli oneri ed obblighi previsti dagli artt. 78 e 79 del CSA, l'Appaltatore si impegna altresì, senza alcun onere o compenso aggiuntivo, dovendosi intendere incluso nel corrispettivo "a corpo, a:

- ad assumere n. 12 operai/ figure professionali che presentano i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, come modificato dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 che Individua i "lavoratori svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati", adottando altresì misure e strumenti di incentivazione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni;
- ad impegnarsi a promuovere lo sviluppo del sistema economico territoriale, anche attraverso il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale;
- ad adottare ogni misura ritenuta necessaria per prevenire il rischio di allerta meteo. A tale riguardo l'Appaltatore adotterà uno specifico Protocollo contenente oltre alle modalità relative alle comunicazioni necessarie da trasmettere, tutte le misure di prevenzione e messa in sicurezza del cantiere tali da scongiurare danni (a titolo esemplificativo, predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere), nonché ogni misura necessaria per la mitigazione del rischio ed il contenimento del pericolo per i luoghi pubblici all'aperto.

Anche per tutti gli oneri derivanti da queste ulteriori attività e da eventuali sospensioni delle attività di cantiere all'Appaltatore non viene riconosciuto alcun onere o compenso aggiuntivo, dovendosi intendere incluso nel corrispettivo "a corpo".

- a mettere a disposizione in cantiere un presidio medico fisso, in particolare un Ambulatorio con postazione medica avanzata composta da: autista soccorritore, soccorritore professionista, medico esperto in area critica.
- nominare un Mobility Manager che avrà il compito di coordinare tutte le attività che saranno svolte in cantiere, al fine di consentire la prosecuzione delle attività produttive di tutti i soggetti che possono interferire con terzi.

Questa figura svolge un importante ruolo di pianificazione del cantiere, promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità ottimizzando gli spostamenti e pianificando i turni di lavoro, studiando le soluzioni di trasporto alternativo, con lo scopo di ottenere un minore impatto sulla viabilità. attraverso l'utilizzo, tra l'altro, di strumenti come il "Piano spostamenti casa-lavoro" (PSCL) e studiando le soluzioni di trasporto alternativo, con lo scopo di ottenere un minore impatto sulla viabilità. A tal riguardo lavorerà in coordinamento con il Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) per regolare gli spostamenti interni tra le diverse aree in modo da minimizzare il numero di viaggi, sia terrestri che marittimi, e i conseguenti impatti sulla viabilità. Inoltre, assisterà il DTC nella gestione dei piani di approvvigionamento dei materiali con lo scopo di evitare imprevedibili ingorghi dei flussi di traffico che possono dare origine a disagi per la viabilità. Il MM è responsabile anche della gestione amministrativa della viabilità sia terrestre che marittima, ricoprendo il ruolo di interfaccia con gli Enti e con le Società interessate comunicando gli spostamenti dei mezzi impiegati. L'utilizzo del MM consente quindi di migliorare la gestione del cantiere in termini di viabilità sia interna che esterna, evitando il generarsi di possibili interferenze con le attività esistenti nell'area oggetto di intervento; a semplice richiesta del direttore dei lavori o del Committente, a sostituire il direttore di cantiere e il personale impiegato anche dai subappaltatori e/o subcontraenti per indisciplina, incapacità o grave negligenza;

- a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni danno, onere, costo o richiesta di qualsiasi natura derivante dal mancato o non puntuale pagamento dei materiali, apparecchiature, attrezzature di cantiere, prestazioni e qualsiasi altra opera o servizio che l'Appaltatore o i suoi subfornitori e subappaltatori hanno l'obbligo di fornire a fronte del contratto;
- a manlevare l'Autorità Portuale da eventuali richieste ed azioni di terzi per violazione di brevetti e diritti di proprietà industriali in genere o per violazioni di diritti su know how o su informazioni

riservate o segrete, ogniqualvolta tali azioni o richieste di terzi si riferiscano a beni provveduti oppure a processi o tecniche di lavoro attuati dall'Appaltatore o da suoi subfornitori e subappaltatori nell'esecuzione del contratto

- a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento pubblicati sul sito dell'Autorità Portuale (sezione "Amministrazione trasparente, Disposizioni generali"), come annualmente aggiornato, nel cui ambito di applicazione si trovano, tra gli altri, anche i dipendenti, i collaboratori e i contraenti, e di obbligarsi a rispettarne le relative prescrizioni;- a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Affidamento tutti i mezzi necessari, in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validità. L'appaltatore si obbliga ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se la D.L., a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario.
- a rinunciare nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d'opera e l'ammontare dovuto per la lavorazione espletata, dovendo l'appaltatore disporre di tutti i mezzi/attrezzature e di quant'altro occorre, ivi compresi impianti di qualunque specie ed entità necessari per l'esecuzione del Contratto,
- a sottoscrivere un contratto con un Organismo di Ispezione Accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020 e di gradimento della Compagnia Assicuratrice, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di Controllo tecnico in fase di costruzione dell'opera in conformità alla norma UNI 10721:2012; in ogni caso il soggetto incaricato del controllo dovrà operare nel rispetto delle procedure e regolamenti in essere nel cantiere e senza cagionare pregiudizi e rallentamenti all'ordinato svolgimento delle attività dell'Appaltatore e degli ausiliari del Committente; l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni e ritardi che dovessero essere causati dall'incaricato del controllo tecnico, manlevandone e tenendone indenne l'Autorità ed i suoi ausiliari .

L'Appaltatore si obbliga a cooperare secondo lealtà e buona fede con l'Autorità ed i suoi ausiliari, quali, a titolo esemplificativo: Verificatore/Direttore dei Lavori/CSE/Project Manager/Collaudatore, il collegio consultivo tecnico, ove costituito, gli operatori economici affidatari dell'esecuzione di opere sulle aree limitrofe e i concessionari e licenziatari interferiti tutti, come meglio specificato nel Capitolato Speciale. In linea generale, durante tutto lo svolgimento del cantiere, le lavorazioni oggetto dell'appalto non dovranno arrecare danno o intralcio alle attività interferite, fermi restando gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale, dai Programmi operativi attinenti alle diverse lavorazioni e tenuto conto delle eventuali necessità di ricollocazione in altro sito delle attività medesime. La definizione degli aspetti operativi della cantierizzazione dell'intervento dovrà tener conto della necessità di

garantire per tutta la durata del cantiere il transito e l'accesso, pedonale e/o carrabile, a tutti gli ingressi, le entrate, i passaggi, i varchi attualmente presenti, nonché a tutti gli eventuali presidi e/o dispositivi antincendio e più in generale connessi alla sicurezza delle attività limitrofe. Tali percorsi, anche sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno avere caratteristiche idonee per la sicurezza degli utenti e per la tutela dei beni e delle funzioni da questi svolte.

L'Appaltatore svolgerà le proprie attività "in parallelo", al fine di consentire la prosecuzione delle attività produttive dei terzi interferiti, inclusi concessionari e licenziatari, come meglio specificato nel Capitolato Speciale, ponendo a proprio esclusivo carico i relativi oneri e costi ed assumendo la piena responsabilità per ogni danno diretto o indiretto che dovesse derivare a carico di detti soggetti, tenendone integralmente manlevata, sollevata ed indenne l'Autorità ed i suoi ausiliari e rispettivi danti ed aventi causa da qualsiasi richiesta di pagamento e/o indennizzo, con diritto di surroga nei diritti dell'Autorità, senza porre condizione od eccezione alcuna.

L'Appaltatore si impegna a nominare un responsabile dei lavori "in parallelo" che, coordinandosi con la figura del Mobility Manager, nonché con il Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, implementi tutte le procedure di sicurezza nell'aree/siti oggetto di interferenza, per evitare ostacoli ed ogni rischio connesso ad interferenze tra le diverse attività che le imprese coinvolte svolgono nelle aree interessate, che aggiorni con regolarità la formazione dei dipendenti, che stabilisca criteri di premialità per il rispetto dei protocolli specifici che verranno adottati in cantiere, nonché uno specifico regime sanzionatorio.

E' da intendersi remunerata con il corrispettivo contrattuale la partecipazione, con riferimento a tutti i livelli progettuali come accorpati (ove richiesto anche al PFTE) ed ai lavori, a conferenze/riunioni/consultazioni/incontri con soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi o con amministrazioni pubbliche, anche su richiesta dell'Autorità o di un ente o se detta partecipazione è prevista dalla normativa applicabile, nonché alle riunioni con l'Autorità ed i suoi ausiliari (tra questi Project Manager, Direzione Lavori e CSE, Verificatore, Collaudatore); lo stesso dicasi anche con riferimento ai sopralluoghi con le imprese esecutrici, come definite dal D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini di quanto precede l'Appaltatore e le imprese esecutrici dovranno mettere a disposizione un proprio referente e, per gli aspetti di sicurezza, un preposto e/o Direttore di Cantiere.

Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precedenti, accertata dall'Autorità o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, l'Autorità medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ente segnalante, l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10

SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di sospensione si rinvia a quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 (conv. in L.n. 120/2020), in quanto applicabile.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO/DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO/ RECESSO DAL CONTRATTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dal comma 1, lett. d) n. 2, art. 106, del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.

Le attività che l'Appaltatore come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, potrà subappaltare, previa autorizzazione dell'Autorità, sono quelle indicate in sede di proposta tecnico economica.

Il contratto di subappalto è da intendersi immediatamente efficace a far data dalla richiesta dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di possesso in capo al subappaltatore dei requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni subappaltate, fatte salve le verifiche da parte dell'Autorità e l'autorizzazione dell'Autorità.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Autorità ha facoltà di recedere dal contratto nei casi regolati dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, nonché in caso di:

a) mancata disponibilità in tutto o in parte, originaria o sopravvenuta o determinata da qualsivoglia causa o ragione, delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento.

b) ogni altra causa o ragione che determini la sopravvenuta impossibilità totale o parziale di realizzazione del progetto per il quale è disposto l'affidamento.

c) sopravvenuto venir meno in tutto o in parte dei finanziamenti legati alla realizzazione dell'opera;

d) mancata approvazione del progetto da parte degli enti competenti;

e) mancata accettazione del progetto da parte dell'Autorità, ancorché lo stesso abbia ottenuto il parere positivo nel processo di approvazione e verifica.

In caso di recesso dell'Autorità, nulla sarà dovuto all'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora a qualsivoglia riserva o eccezione, fatto salvo il pagamento delle spese effettivamente sostenute e delle attività prestate nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Autorità.

L'Autorità ha facoltà di risolvere il Contratto, oltre a quanto già richiamato nel presente Contratto, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi previste dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016;

b) per gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente Contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento tali da compromettere la qualità della prestazione d'opera;

c) per gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione di tutta o parte della commessa;

d) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e) per il verificarsi della persistente inadempienza (accertata) derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

f) per accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;

g) per gravi inadempienze normative;

h) per cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;

i) per abbandono o riduzione parziale delle prestazioni da parte dell'appaltatore, nel caso di ritardato pagamento delle fatture.

j) per inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;

k) per cessione, anche parziale, o subappalto totale del contratto o subappalto non autorizzato;

l) in caso di perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica Autorità o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;

m) se l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Autorità, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

n) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;

o) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste dell'Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;

p) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

q) reiterata inosservanza di istruzioni (Ordini di Servizio) emessi dalla Direzione Lavori e/o dal RUP e/o da soggetti competenti in materia di controlli e vigilanza sul Cantiere;

r) nei casi espressamente previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale.

In particolare, ed in via esemplificativa, costituiscono inadempimenti gravi ex art. 1456 cod. civ., legittimando l'Autorità a risolvere il Contratto, le condotte descritte dalle seguenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto: art. 16 Termini per la progettazione definitiva, art. 22 Elaborati che costituiscono il progetto esecutivo, art. 24 Indisponibilità del progettista.

All'Appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni richieste ed accettate dall'Autorità, effettuate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti all'inadempimento, per i quali l'Autorità potrà anche rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata comunicazione da trasmettere con preavviso di almeno 15 giorni, salvo il minor termine reso necessario da ragioni di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto viene dichiarata dall'Autorità.

In caso di risoluzione, è facoltà dell'Amministrazione escutere la cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'Autorità si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, che l'Appaltatore è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella somma di € 35.559.916,12, fatte salve le riduzioni di legge e comunque nella misura tale che consente di poter ottenere l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, pertanto, ha presentato idonea garanzia in favore dell'Autorità di importo pari ad € 14.223.966,45 in data 14/02/2022, numero polizza n. DE0629819 rilasciata da Atradius Crédito y Caución S.A.

La garanzia definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita all'Appaltatore soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore dichiara che la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e permane fino alla data del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Autorità ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà indicato dall'Autorità, qualora quest'ultima abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Oltre alla cauzione definitiva l'Appaltatore costituisce sotto forma di cauzione o fideiussione una ulteriore garanzia fideiussoria di natura accessoria, dell'importo di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) a garanzia delle penali risarcitorie di cui al presente Contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia dalla data di consegna definitiva dei lavori e deve essere mantenuta vigente fino alla data di ultimazione dei lavori. La garanzia è svincolata automaticamente a seguito del verbale di ultimazione dei lavori redatto dal DL.

L'Appaltatore si obbliga alle necessarie integrazioni della garanzia fideiussoria di natura accessoria ogni volta che l'Autorità Portuale abbia proceduto alla escussione, anche parziale, della stessa, e la

adegua all'importo originario garantito – a semplice richiesta dell'Autorità Portuale., nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Fermo restando quanto altrove specificamente previsto dal Contratto e dal Capitolato Speciale, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la totale ed esclusiva responsabilità per i danni diretti e indiretti, occorso all'Autorità o qualunque soggetto terzo, conseguenti al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche di terzi, anche preesistenti, o dall'interruzione o dal rallentamento del traffico su tale viabilità, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori, derivante da danneggiamenti alle proprietà del suddetto soggetto nonché per ogni indennizzo conseguentemente richiesto da tale soggetto, a qualunque titolo. L'Appaltatore si impegnerà inoltre a manlevare o tenere indenne l'Autorità per danni o oneri dallo stesso Dsubiti, di qualunque natura e specie, nonché per ritardi rispetto al programma lavori, derivanti o dipendenti, direttamente o indirettamente, da attività di terzi interferiti dai lavori. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'Autorità le polizze definite secondo i requisiti minimi dell'art. 60 del Capitolato Speciale, come integrato dall'Allegata "Scheda Requisiti Assicurativi Minimi" che si allega al presente atto sub "D" previe le vidimazioni di legge ed omessane la sua lettura per concorde rinunzia dei Comparenti e come risultanti all'esito della negoziazione approvata dall'Autorità.

Resta inteso che l'Appaltatore ha la facoltà di inserire eventuali condizioni o termini estensivi, mentre non sono ammissibili condizioni limitative.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non deve comportare l'inefficacia della copertura.

Le polizze assicurative previste dal presente articolo devono essere conformi agli schemi tipo (indicati quale riferimento convenzionale), già approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, e devono essere stipulate con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione, per tali definendosi le imprese in possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poors o da Fitch Ratings, pari o superiore a BBB- se rilasciato

dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o in possesso di requisiti ritenuti analoghi dall'Autorità.

Le coperture assicurative sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti. L'Appaltatore risponderà in proprio per le franchigie di polizza e per danni verificatisi che dovessero superare i massimali previsti in dette polizze o per quelli che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere risarciti dalle Compagnie Assicuratrici, manlevando l'Autorità da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché successivamente in dipendenza delle stesse.

L'Autorità si riserva la facoltà, in caso di mancata presentazione da parte dell'Appaltatore delle polizze previste nel presente articolo, nei termini tassativi ed inderogabili, di risolvere il contratto, previa diffida scritta ad adempiere in un termine non inferiore a 15 giorni. In alternativa, laddove al momento del pagamento delle fatture l'Appaltatore non abbia ancora prestato le assicurazioni previste, l'Autorità si riserva la facoltà di detrarre, dalle fatture da liquidare, l'importo ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio, a copertura dei rischi non assicurativamente coperti.

Ai fini del presente articolo sono da intendersi inclusi fra i soggetti terzi i titolari di concessioni o licenze interferite dall'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 14
CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui agli artt. 73-76 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso secondo quanto prescritto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del DLgs 50/2016.

A parziale deroga dell'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016, la commissione di collaudo nominata dall'Autorità emetterà il certificato di collaudo dell'opera non oltre il termine di 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, fatto salvo il maggior termine che sarà assegnato dall'Autorità anche in considerazione dei vari collaudi statici parziali ed intermedi.

Si dà inoltre atto che le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, dichiarando che i conti correnti dedicati al presente contratto sono:

Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Sarno, IBAN IT80K0306976483100000000275;

BPM SPA, Agenzia di Roma, IBAN IT80V0503403265000000002917;

e che la persona fisica abilitata ad operare sul predetto conto è: Umberto Esposito nato/a il 24/09/1954 a Napoli, codice fiscale SPSMRT54P24F839B.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subaffidatari della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, pena la nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010 n. 136.

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di inadempienza dell'Appaltatore all'obbligazione di eseguire le transazioni relative al presente Contratto tramite Banche o Poste Italiane o altre forme di pagamento ammesso dalla normativa applicabile, il Contratto si intende automaticamente risolto di diritto.

ARTICOLO 16

DECADENZA CONTRATTUALE PER SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'Appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa aggiudicataria quale contraente.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 17

MODIFICHE E VARIANTI

Ferma restando l'invariabilità del corrispettivo a corpo e le specifiche previsioni contrattuali in materia di modifiche, l'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo, ivi compresi i termini di pagamento. In ogni caso, l'Appaltatore non può far valere rinuncia al diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

In particolare, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del CSA si precisa che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori possono essere modificati senza nuova procedura agli stessi prezzi, patti e condizioni, nei seguenti casi:

a) Rinvenimento di situazioni geotecnica diverse da quanto ipotizzato nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, tale da consentire o necessitare di diverse opere fondazionali o diversamente dimensionate, sempre nel rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dal PFTE;

b) Diverse soluzioni progettuali di consolidamento tali da poter conseguire almeno i requisiti prestazionali richiesti, purché le soluzioni scelte siano avvalorate da oggettive motivazioni impreviste.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata previamente approvata dall'Autorità; qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. In deroga a quanto previsto dall'art. 1664, 2 comma c.c., in caso di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, l'appaltatore rinuncia al diritto all'equo compenso e/o a eventuali indennizzi conseguenti.

ARTICOLO 18

ULTERIORI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI *A CARICO DELL'APPALTATORE*

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza sanitarie vigenti, anche da parte delle imprese esecutrici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Autorità, nonché a dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Autorità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto al puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 19

COMPOSIZIONE SOCIETARIA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità ogni eventuale variazione della propria composizione societaria. Troveranno altresì applicazione le disposizioni del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 in ordine alla completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 20

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore si obbliga, a proprio esclusivo carico ed onere, e si impegna ad obbligare i subappaltatori ed i subaffidatari a pena di immediata ed automatica risoluzione del Contratto, alle prescrizioni del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in corso di emanazione e di sottoscrizione da parte della Prefettura di Genova, dell'Autorità e del Commissario Straordinario, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore prende atto pertanto che le prestazioni contrattuali rientrano tra gli affidamenti oggetto del Protocollo di Legalità e si obbliga sin d'ora a rispettarne gli obblighi ed accettare, a propria cura e spesa, le incombenze ivi previste, impegnandosi altresì a farli osservare dai propri subappaltatori/subaffidatari, ponendo in essere ogni adempimento necessario (o anche soltanto ritenuto utile dall'Autorità) al fine di consentire all'Autorità stessa di adempiere agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Protocollo.

L'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma1, C.P..

L'Appaltatore e le imprese della filiera si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative a/l'affidamento, alla stipula e a/l'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

L'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione

sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'Appaltatore assume l'obbligo di inserire, nella Banca Dati, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio ed accetta esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga:

a) per sé, e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) a far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui ai precedenti capoversi e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti, costituendo tale adempimento condizione necessaria per l'autorizzazione dei suddetti contratti da parte dell'Autorità;

c) ad inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) per sé e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - a procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante;

e) per sé e per tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, ad adottare ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata

segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

I subappalti e i subaffidamenti dell'Appaltatore saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi di legge. Ai fini delle necessarie verifiche antimafia finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per la stipula dei contratti di subappalto/sub-affidamento, l'Appaltatore assume l'obbligo, relativamente ad eventuali suoi subappaltatori/sub-affidatari interessati a qualunque titolo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di fornire all'Autorità in originale il certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, in corso di validità e con la "dicitura antimafia", nonché la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, in caso di società di capitali.

L'Autorità avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto in caso di mancato e/o incompleto e/o intempestivo adempimento da parte dell'Appaltatore interessato in ordine agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo.

Il presente Contratto e/o il/ i subcontratti si intendono immediatamente risolti di diritto allorché le verifiche antimafia effettuate nei confronti dell'Appaltatore e/o dei subaffidatari successivamente alla stipula del Contratto e dei subcontratti abbiano dato esito interdittivo.

L'Appaltatore e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore.

ARTICOLO 21

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ferma la prevalenza delle norme derogatorie citate in premessa e tenuto conto del carattere omnicomprensivo del presente appalto integrato complesso stipulato a corpo, in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità in sede di negoziazione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità di cui sopra, nonché alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, terrà conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra l'Autorità e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Contratto.

ARTICOLO 22

ELEZIONE DOMICILIO/COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO/ FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio digitale, presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto al seguente indirizzo di pec: impresteel@pec.it.

Per le opere del Programma Straordinario è consentita la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti di cui all'art. 6 comma 6 DL 76/2020, conv. in Legge 120/2020 che, in deroga a quanto ivi previsto, può essere relativo anche a più opere cumulativamente, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tal caso, due componenti sono nominati da ADSP ed uno da Regione Liguria.

Ai fini della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è costituito il collegio consultivo tecnico con le modalità e le funzioni di cui agli art. 5 e ss. D.L. n. 76/2020 conv. con modifiche in L. n. 120/2020.

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016, attesi comunque le competenze ed i compiti del Collegio consultivo tecnico, ove opportunamente nominato prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – COMUNICAZIONE DI PROGETTO

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non si estende ai dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore si obbliga fin d'ora a aderire, senza eccezioni, riserve, condizioni o richieste di maggiori oneri, alle prescrizioni dell'Autorità, come definite in apposito documento/Linee Guida, in materia di comunicazione e di informazione di progetto con qualsiasi mezzo di comunicazione (quali, a titolo esemplificativo, canali e siti web, social-media e stampa) ed in materia di accesso di terzi alle aree di cantiere.

L'Appaltatore si obbliga a predisporre a suo onere e spesa un Piano della Comunicazione da sottoporre alla previa approvazione all'Autorità, con particolare e non esclusivo riferimento ai temi sensibili relativi all'impatto ambientale dell'opera e nel rispetto delle Linee Guida in corso di approvazione da parte dell'Autorità, impegnandosi a svolgere le attività inerenti per un importo non inferiore ad € 150.000,00, da intendersi incluso nel corrispettivo a corpo.

ARTICOLO 24

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE

E' espressamente convenuto che l'Autorità acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, di tutti gli elaborati progettuali, le soluzioni originali di problemi tecnici, dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici, prodotti da ciascun

Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto, anche in caso recesso o risoluzione del Contratto.

In tutti i casi è espressamente stabilito che qualunque elaborato facente parte dei progetti consegnati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante – anche in bozza – è da considerarsi di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne nella maniera ad essa più congeniale, senza che l'Appaltatore possa rivendicarne in alcun modo la paternità e, conseguentemente, richiedere corresponsione di onere o indennizzo alcuno o sollevare eccezione alcuna.

L'Autorità è e resterà titolare esclusiva del diritto di sfruttamento commerciale dell'immagine dell'opera progettata ed eseguita, per mezzo della riproduzione, con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto materiale o digitale (a titolo esemplificativo: materiale fotografico, video, riprese con APR). La realizzazione di immagini/videoriprese ed altri contenuti multimediali dovrà essere espressamente e previamente autorizzata dall'Autorità e, ove previsto dalla legge, da altri enti/soggetti competenti ovvero interessati e dovrà avvenire nel rispetto del Contratto, della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di tutela dei diritti del lavoratore e di trattamento dei dati personali.

Sono a carico dell'Appaltatore di tutti gli oneri comunque connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a sollevare e tenere indenne l'Autorità da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari dei diritti oggetto del presente articolo dovessero avviare nei suoi confronti. L'Appaltatore rinuncia a far valere pretese incompatibili con il diritto dell'Autorità a sfruttare ad ogni effetto di legge i diritti che le competono in virtù della realizzazione con ogni mezzo dei lavori oggetto del Contratto e garantisce e manleva l'Autorità da ogni possibile pretesa di terzi confliggente con le prerogative dell'Autorità. Le cessioni e rinunce di cui al presente articolo si intendono compensate dal corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/ 2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

• assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

• eseguire i soli trattamenti funzionali necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

• attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;

• verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

• implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;

• a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

In ossequio al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente Stazione Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

ARTICOLO 26

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico della parte contraente.

Le parti prendono atto che l'Appaltatore ha rimborsato all'Autorità, ovvero che lo stesso si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, qualora non avesse già adempiuto, a rimborsare le spese di pubblicità, giusto quanto disposto dalle norme transitorie e di coordinamento all'art. 216 comma 11) del D Lgs 50/2016.

ARTICOLO 27

NORME FINALI

Il presente atto, mentre impegna fin da ora la parte contraente, resta invece per l'Autorità subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati, anche se non materialmente, al presente atto.

Elenco allegati:

1) atto costitutivo RTI;

2) atto costitutivo RTP;

3) cauzione definitiva;

4) decreto di aggiudicazione n. 1452 del 28/12/2021 e relativi allegati;

5) Protocollo di legalità;

6) Capitolato Speciale.

L'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per quanto applicabili al presente appalto, sottoscrive per espressa ed incondizionata accettazione:

A)i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

Articolo 2. Norme dell'Appalto; Articolo 3. Oggetto dell'Appalto; Articolo 7. Penali; Articolo 11. Cessione del corrispettivo/divieto di cessione del contratto/recesso dal contratto/risoluzione del contratto; Articolo 13. Responsabilità civile verso terzi e coperture assicurative; Articolo 16. Decadenza contrattuale per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ordine generale; Articolo 22. Elezione domicilio/collegio tecnico consultivo/ foro competente/definizione stragiudiziale.

b) i seguenti articoli del capitolato speciale descrittivo:

- art. 8 vincoli particolari che interessano l'appalto;
- le clausole risolutive espresse di cui agli artt. 16 termini per la progettazione definitiva; 22 elaborati che costituiscono il progetto esecutivo; 24 indisponibilità del progettista;
- art. 20 verifiche della progettazione definitiva e dello studio di impatto ambientale;
- art. 31 consegna e inizio delle prestazioni;
- art. 38 vincoli del contesto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli.

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto che ho letto ai Comparenti che lo approvano perché conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero quarantaquattro facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

Informazioni File

Nome: contratto p2879fase2(def).pdf.p7m.p7m.p7m

Identificativo: 42366138

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 604,2 KB

Elenco firmatari:

Firmato da:

MARCO VACCARI-VCCMRC74E27D969J

Firmato da:

PELLEGRINO CARFORA-CRFPLG78E16F924R

Firmato da Notaio:

BENIAMINO GRIFFO-GRFBMN47D23C352Y

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

10 marzo 2022